

L'istituzione della valutazione di impatto ambientale nella provincia di Trento

di Francesco Dellagiacomina

Il 29 agosto 1988 il Consiglio Provinciale di Trento ha approvato la legge che introduce la Valutazione di Impatto Ambientale, prevista da una direttiva della CEE. Lo scopo è di individuare e valutare gli effetti, anche indiretti e a lungo termine o cumulativi, di un progetto sull'ambiente.

Rientrano nella disciplina i possibili effetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'aria, l'acqua, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale.

Nell'ambito delle competenze provinciali la legge individua per gli ambiti e i tipi di opere, che sono elencati specificatamente, 2 livelli di applicazione della procedura, secondo l'entità degli effetti ipotizzabili sull'ambiente in conseguenza della realizzazione del progetto. Sono invece esplicitamente esclusi i lavori di manutenzione straordinaria. Oltre ai progetti di tipo produttivo-industriale, sono soggetti alla nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale i progetti che comportano la destinazione di aree boscate o incolte alla coltura agraria intensiva (oltre 5 ha); i primi rimboschimenti e i dissodamenti (oltre 5 ha); le malghe; progetti di irrigazione (oltre 125 l/sec o 500 ha); gli impianti di allevamento intensivo; l'attrezzamento di aree industriali (oltre 3 ha); gli impianti di risalita (oltre i 500 m); le strade poderali, interpoderali, forestali e comunali (oltre i 3 km; sempre nei parchi); le strade statali e provinciali; le gallerie; gli aeroporti; le dighe; le opere di regolazione dei corsi d'acqua (oltre i 3 miliardi per progetto unitario).

La legge precisa che lo studio di impatto ambientale deve contenere la descrizione:

- dell'ambiente nel quale il progetto deve essere realizzato;
- dell'opera con le sue finalità e i suoi riflessi economici; i processi produttivi; tipo e quantità delle emissioni e dei residui previsti;
- delle alternative eventualmente prese in considerazione, con l'indicazione delle ragioni delle scelte fatte;
- delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatti rilevanti per effetto della realizzazione del progetto, dell'uso delle risorse e delle emissioni connesse. I metodi di previsione utilizzati devono essere indicati;
- delle misure adottate per ridurre o compensare gli eventuali effetti negativi.

Lo studio deve essere inoltre corredato di un riassunto non tecnico, destinato agli interessati non-specialisti, e di un sommario delle lacune tecniche e mancanza di conoscenze rilevati nella raccolta dei dati.

Nel caso di procedura semplificata non è necessaria la descrizione del processo produttivo, dei residui, delle emissioni e delle alternative considerate, come pure il sommario delle lacune incontrate.

La partecipazione pubblica è garantita dalla possibilità di esaminare lo studio di impatto ambientale, depositato presso il Servizio Protezione Ambiente provinciale, e di presentare osservazioni. Sono inoltre possibili pubbliche riunioni alle quali parteciperanno il Servizio stesso e il commit-
tente.

L'istruttoria degli studi di valutazione di impatto viene svolta dal Servizio Protezione Ambiente, che può eventualmente richiedere l'integrazione di elementi informativi e valutativi, che entro il termine di 100 giorni (prolungabile dalla Giunta Provinciale fino a 200) trasmetterà gli atti al Comitato provinciale per l'ambiente. Questo formula un parere motivato che trasmette alla Giunta Provinciale. Questa può chiedere, indicandone le ragioni, un riesame del parere da parte del Comitato. La decisione deve tener conto in modo prioritario delle esigenze igienico-sanitarie, di difesa dagli inquinamenti e di salvaguardia geologica e idrogeologica; e inoltre della conformità agli strumenti urbanistici e di settore. Il parere positivo ha una durata limitata, fissata di volta in volta in base alle caratteristiche del progetto. La valutazione di impatto ambientale su progetti esecutivi sostituisce e comprende le autorizzazioni e i pareri di competenza di Provincia, Comprensori e Comuni previsti nelle materie:

- urbanistiche;
- di tutela del paesaggio;
- di tutela dell'ambiente dagli inquinanti;
- di conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- di impianti e piste da sci;
- di attività estrattive, acque minerali e termali;
- acque pubbliche (escluse le utilizzazioni e derivazioni);
- tutela e attraversamenti di strade comunali e provinciali;
- altri organi consultivi in materie di competenza provinciale.

Il dirigente del Servizio Protezione Ambiente richiede alle strutture competenti le autorizzazioni o pareri che queste sono tenute a formulare entro 60 giorni dalla richiesta. Il Comitato provinciale per l'Ambiente tratta in forma collegiale i problemi ambientali, predispone metodi di studio e ricerca per un'adeguata conoscenza e formula proposte di tutela; svolge una funzione consultiva in materia ambientale e propone attività di educazione ambientale e provvedimenti specifici riguardanti situazioni che possono interferire con l'equilibrio ambientale; formula i pareri per la valutazione di impatto ambientale e verifica

l'adeguatezza delle soglie limite e dei criteri dei progetti da sottoporre alla procedura.

Il Comitato è costituito dall'assessore competente (presidente), dai dirigenti dei dipartimenti Ambiente naturale e difesa del suolo, Programmazione e pianificazione territoriale, Strutture civili, Socio-sanitario, Servizi sociali, Attività economiche; dal dirigente e da un esperto del servizio Protezione ambiente; da un medico in servizio presso la provincia; da un esperto giuridico-amministrativo; da 2 esperti in materie ambientali, uno in chimica e uno in biologia esterni alla provincia; da un esperto in discipline economiche designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento; da un esperto in materie ambientali designato dalle associazioni protezionistiche.

Si tratta indubbiamente di una legge di grande portata e rilevanza, che può modificare profondamente le modalità di gestione del territorio. Per certi aspetti la legge sanziona la fine della pretesa di pianificare e controllare compiutamente l'aspetto ecologico e ambientale di un sistema territoriale complesso esclusivamente attraverso lo strumento del piano urbanistico. Di fronte alla difficoltà di prevedere e predeterminare lo sviluppo di una società sempre più complessa, con lo scopo di tenere sotto controllo la qualità dell'ambiente, e all'emergere di decisioni di politica territoriale non sufficientemente supportate dall'analisi delle conseguenze ambientali delle decisioni stesse, si è sentita la necessità di introdurre uno strumento che permettesse una valutazione caso per caso, imponendo al soggetto proponente di analizzare l'ambiente (inteso in una accezione ampia, comprendete anche gli aspetti umani e storico-artistici) e prevedere gli effetti che la realizzazione del progetto avrà su di esso.

Il piano urbanistico costituisce teoricamente lo strumento di individuazione della soluzione migliore in assoluto; in realtà ha però dimostrato di poter essere eccessivamente rigido (per cui sono state possibili e necessarie numerose deroghe e varianti) in alcuni casi, e troppo elastico in altri, per cui la effettiva realizzazione di

quanto previsto non è stata determinata dal piano. Quando si verificano queste circostanze la valutazione degli effetti complessivi legati alla scelta rischia di avere un peso insufficiente nel processo decisionale: si pensi per esempio alle difficoltà di coordinamento degli interventi nel settore delle acque, dei collegamenti stradali o della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'introduzione, a valle degli strumenti urbanistici, di una procedura di valutazione di impatto ambientale può certamente costituire uno sprone nella direzione di una cultura progettuale più cosciente degli effetti sull'ambiente, che si basi sulla definizione e l'analisi di più varianti che ven-

gono confrontate fra loro. Inoltre la necessità di redigere un dossier di impatto ambientale non potrà non avere una conseguenza positiva sulla qualità della progettazione e sull'attenzione alle questioni ambientali da parte dei soggetti proponenti.

C'è indubbiamente anche il rischio che la valutazione di impatto ambientale resti un momento staccato dalla progettazione, una giustificazione a posteriori, con motivazioni ambientali, di scelte fatte in precedenza, risolvendosi in un ulteriore, più o meno utile adempimento burocratico: si tratterà di vedere quale sarà l'applicazione della legge.